

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 novembre 2024

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROSJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che l'Assessore Luciano CAVERI lascia la seduta alle ore 9.01' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1541.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1478** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE REGIONALI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI GENETICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, LETTERE A) E B) DELLA L.R. 17/2016. REVOCA DELLA DGR 1302/2016.

## LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
- vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e, in particolare, l'articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale;
- visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154) che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991 n. 30;
- visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1 del suddetto decreto legislativo, concernente la raccolta dei dati in allevamento e la loro gestione, il quale stabilisce che “le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione”;
- visto, altresì, l'articolo 6, comma 1, lettera d) che “nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4”;
- richiamato il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che trasferisce alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle associazioni degli allevatori operanti a livello territoriale;
- richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, all'articolo 47, comma 5, introdotto dall'articolo 7, comma 5) del d.lgs. 443/2019, stabilisce che, al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali;
- visto il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF, n. 0639850 del 14 dicembre 2022, con il quale sono stati definiti i criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”;
- richiamato il Decreto del MASAF n. 318374 del 19 giugno 2023 recante “Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame.”, con il quale si definisce che gli aiuti in oggetto sono concessi conformemente

all'articolo 27, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione europea, alcuni aiuti nel settore agricole e forestale e nelle zone rurali;

- precisato che tale regime di aiuti è stato comunicato in esenzione alla Commissione europea dal MASAF, registrato dalla medesima con il numero SA.108147 e successivamente inserito nell'applicativo "Misure" in SIAN con il codice CAR 1010101;

- atteso che annualmente il MASAF definisce con proprio Decreto Ministeriale i criteri e gli indirizzi unitari da applicare sul territorio nazionale per la realizzazione dell'attività in questione e, contestualmente, stabilisce le quote di riparto del finanziamento statale spettante a ciascuna Regione per l'annualità in corso;

- dato atto che il suddetto decreto stabilisce che le Regioni possano destinare ulteriori risorse finanziarie del loro bilancio allo svolgimento delle attività di raccolta dati sopra descritta, nel rispetto di quanto previsto in termini di cumulo dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, comunicando direttamente alla Commissione un proprio regime di aiuti al settore zootecnico;

- atteso che, a livello regionale, alle PMI operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico, è possibile concedere aiuti integrativi, rispetto a quanto previsto a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1, che prevedono la possibilità di concedere aiuti, fino al 100% dei costi sostenuti, per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e, fino al 70% dei costi sostenuti, per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ad eccezione dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

- richiamati il comma 2, dell'articolo 9 sopracitato, che prevede che gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, e non comportano pagamenti diretti agli allevatori e il successivo comma 3 che stabilisce che gli aiuti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 2022/2472;

- precisato che il suddetto regime di aiuti in esenzione è stato comunicato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla Commissione europea e registrato con il seguente numero: SA.0112903;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 115, in data 12 febbraio 2024, recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;

- precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

- dato atto che a seguito delle suddette modificazioni normative intervenute a livello nazionale e regionale i competenti uffici ritengono necessario approvare le disposizioni applicative

regionali per l'erogazione dell'aiuto per l'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici ai sensi dell'articolo 27 del reg. (UE) n. 2022/2472, del decreto MASAF n. 318374 del 19/06/2023 e dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 e alla revoca delle precedenti disposizioni applicative stabilite dalla DGR 1302/2016;

- atteso che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dall'anno 2024 e che i relativi contributi trovano copertura sui capitoli:

- U0022051 - trasferimenti correnti all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV) per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e per i controlli funzionali (servizi agevolati) che ammontano a euro 445.273,77 per l'anno 2024, a euro 628.740,00 per l'anno 2025 e a euro 688.740,00 per l'anno 2026;
- U0024439 - trasferimenti correnti all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV) di fondi statali a destinazione vincolata per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli funzionali del bestiame per gli importi annualmente assegnati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma n. 16.001 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura zootecnica, produzioni lattiero-casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

- ad unanimità di voti favorevoli,

## DELIBERA

1) di approvare le disposizioni applicative regionali per l'erogazione dell'aiuto per l'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici ai sensi dell'articolo 27 del reg. (UE) n. 2022/2472 e dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 17/2016, di cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dall'anno 2024 e che i relativi contributi trovano copertura sui capitoli:

- U0022051 - trasferimenti correnti all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV) per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e per i controlli funzionali (servizi agevolati) che ammontano a euro 445.273,77 per l'anno 2024, a euro 628.740,00 per l'anno 2025 e a euro 688.740,00 per l'anno 2026;

- U0024439 - trasferimenti correnti all'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV) di fondi statali a destinazione vincolata per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli funzionali del bestiame;

3) di revocare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta regionale n. 1302 in data 30 settembre 2016;

4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2 della l.r. 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo [www.regione.vda.it/agricoltura](http://www.regione.vda.it/agricoltura).

**Disposizioni applicative per l'erogazione dell'aiuto per l'attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici ai sensi dell'articolo 27 del reg. (UE) n. 2022/2472 e dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 17/2016**

**Premesse**

Il finanziamento delle attività di tenuta dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale e delle attività relative ai controlli funzionali (ora raccolta dati in allevamento) esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale è assicurato dal Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste attraverso fondi nazionali, in applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 4 giugno 1997, n.143 e 31 marzo 1998, n. 112.

Il suddetto Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentiti gli Enti Selezionatori (Associazioni Nazionali Allevatori), predispone ed approva annualmente il "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici" (in breve: Programma di Raccolta Dati), al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nella gestione degli interventi nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali ed assicurarne l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.

Le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione dei programmi genetici, in base all'art. 4 del D.lgs. n. 52/2018 sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, da enti terzi delegati (ETD), al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione.

Il Reg. (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, all'art. 27, individua condizioni specifiche affinché gli aiuti in favore degli allevatori siano compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107 paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato. In particolare, prevede che gli aiuti finanzino, tra gli altri, i seguenti costi:

- costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici, finanziabili fino al 100%;
- test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, finanziabili fino al 70%, con l'esclusione dei controlli attuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

Il MASAF ha individuato, sulla base delle deleghe presentate dagli Enti selezionatori, l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) quale soggetto terzo riconosciuto per la realizzazione dei Programmi di raccolta dati, che si avvale per la sua esecuzione delle Associazioni Regionali Allevatori, ove presenti e operative.

Nei Programmi di Raccolta dati vengono definiti, fra l'altro, il fabbisogno finanziario preventivo per l'anno di riferimento e le modalità di rendiconto tecnico-economico, stimato in conformità alle disposizioni contenute nello specifico manuale concernente i "Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici", approvato con decreto MASAF n. 639850 del 14 dicembre 2022.

Il Decreto del MASAF concernente l'adozione annuale del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione di programmi genetici, in allegato I riporta l'importo preventivato della spesa teorica per ciascuna Regione, determinata ai sensi del sopracitato D.M. n. 0639850 del 14 dicembre 2022 ai fini del riparto delle risorse messe a disposizione a livello nazionale, nonché il relativo importo del contributo nazionale

conseguentemente assegnato alle singole Regioni.

Il Decreto in argomento stabilisce anche che le Regioni possano destinare ulteriori risorse finanziarie del loro bilancio allo svolgimento delle attività di raccolta dati in allevamento nel rispetto di quanto previsto in termini di cumulo dall'art. 8 del regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, comunicando direttamente alla Commissione un proprio regime di aiuti al settore zootecnico.

La Regione autonoma Valle d'Aosta concede ulteriori risorse, rispetto a quanto previsto a livello nazionale, ai sensi dell'art 9, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1.

### **1. Ambito di applicazione**

- 1.1. I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
- 1.2. Trattasi di aiuti a fondo perduto o in natura, sottoforma di servizi agevolati, concessi, per il tramite delle associazioni di allevatori, a parziale o totale copertura delle spese per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ad eccezione dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.
- 1.3. L'aiuto non comporta pagamenti diretti ai beneficiari ma è concesso in natura sottoforma di servizi sovvenzionati erogati attraverso le Associazioni degli allevatori o dagli enti selezionatori così come previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.
- 1.4. Tale regime di aiuti è stato comunicato in esenzione alla Commissione europea e registrato con i seguenti numeri:
  - SA.108147 per gli aiuti comunicati dal MASAF; con periodo di vigenza 21/6/2023 – 31/12/2029;
  - SA.0112903 per gli aiuti comunicati dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta con periodo di vigenza 13/02/2024 - 30/06/2030.

### **2. Beneficiari**

- 2.1. I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico che, ai sensi all'allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022:
  - non si trovano in uno stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472;
  - non sono destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 2022/2472.

### **3. Requisiti soggettivi dei beneficiari**

- 3.1. Per accedere agli aiuti le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) devono:
  - a) avere cittadinanza europea;
  - b) essere delle PMI operanti sul territorio regionale;

- c) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- d) essere titolari di un codice ministeriale regionale attivo (AO) (di fondovalle), in Valle d'Aosta.

#### **4. Requisiti oggettivi dei beneficiari**

- 4.1. L'impresa beneficiaria deve essere inserita nell'elenco dell'aziende individuate dall'Ente di selezione oggetto delle attività previste dal Programma annuale di raccolta dati e oggetto di delega all'Ente terzo delegato.
- 4.2. È obbligatoria l'iscrizione dei capi di bestiame ai rispettivi Libri Genealogici.

#### **5. Requisiti dell'Ente terzo delegato (ETD)**

- 5.1. Previa delega dell'Ente selezionatore, l'Ente terzo delegato (ETD) che presenta la domanda di aiuto deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 52/2018 o essere una sua articolazione territoriale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto medesimo.

#### **6. Spese ammissibili**

- 6.1. Sono considerati costi ammissibili:
  - costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
  - test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto di terzi con esclusione dei controlli attuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

#### **7. Intensità di aiuto**

- 7.1. Gli aiuti, nei limiti della disponibilità di bilancio, possono ammontare sino al:
  - 100% dei costi ammissibili per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici;
  - 70% dei costi ammissibili sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva.
- 7.2. L'intensità massima dell'aiuto deve essere altresì coerente con quanto stabilito dal Ministero competente nel Programma annuale di Raccolta Dati.

#### **8. Presentazione della domanda di aiuto**

- 8.1. L'Ente terzo delegato presenta la domanda di aiuto entro il 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento dell'attività e le spese sono eleggibili a contributo a partire dal 1° gennaio di ogni annualità. Limitatamente all'anno 2024, il programma definitivo, deve essere confermato entro il 30 novembre 2024.
- 8.2. La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:
  - Denominazione sociale, sede e CUUA del soggetto che presenta la domanda;
  - Elenco indicante denominazione, CUUA e sede delle imprese che ricevono i servizi;
  - Relazione tecnica contenente la descrizione delle attività da svolgere;
  - Preventivo delle spese previste con l'elenco dei costi ammissibili.Alla domanda di aiuto devono inoltre essere allegati gli atti di delega da parte degli Enti selezionatori, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 52/2018, con riferimento ai capi interessati alla raccolta dati in allevamento.

#### **9. Istruttoria della domanda di aiuto**

- 9.1. La Struttura competente effettua l'istruttoria della domanda di aiuto valutando la completezza della stessa e la rispondenza alle prescrizioni del D.lgs 52/2018 e a quelle

eventualmente stabilite nel Programma annuale di raccolta dati, nonché la sussistenza dei requisiti di accesso.

- 9.2. Il Responsabile del procedimento provvede, se del caso, a richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il richiedente è tenuto a fornire riscontro alla richiesta entro 20 giorni dal suo ricevimento.  
Oltre alle verifiche eventualmente previste dal Programma annuale di raccolta dati, sull'Ente terzo delegato viene verificata la regolarità della posizione contributiva tramite acquisizione del DURC ON LINE.
- 9.3. Sui beneficiari finali sono effettuate le verifiche sulla sussistenza delle condizioni di accesso all'aiuto e in particolare sull'esistenza del requisito di PMI.  
I controlli sui beneficiari finali sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% degli stessi sulla base di un criterio di casualità. Sulle operazioni di selezione del campione è predisposto apposito verbale.
- 9.4. L'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto dovrà concludersi entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Ministero del Programma annuale di raccolta dati.

#### **10. Procedimento di concessione dell'aiuto e liquidazione anticipo di contributo**

- 10.1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dalla Struttura competente tenendo in considerazione gli importi assegnati annualmente alla Regione da parte del Ministero con il Programma annuale di raccolta dati.
- 10.2. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Struttura competente potrà erogare, su richiesta dell'Ente terzo delegato un anticipo dell'aiuto fino al 90% del contributo concesso.

#### **11. Domanda di saldo e rendicontazione**

- 11.1. La domanda di pagamento del saldo è presentata alla Struttura competente entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento delle attività, salvo quanto diversamente indicato nel Programma annuale di raccolta dati.
- 11.2. La domanda deve contenere i seguenti allegati:
- a) relazione tecnica finale sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente terzo delegato concernente le attività svolte, contenente l'elenco dei servizi erogati, il numero di aziende assistite per ciascuna tipologia di servizio e il numero effettivo di unità lavorative addette operanti sul campo;
  - b) l'elenco degli allevatori (PMI) che hanno beneficiato dei servizi previsti nel Programma di raccolta dati;
  - c) rendiconto finanziario sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente terzo delegato secondo il modello di rendicontazione dei costi a consuntivo predisposto dal Ministero competente. Il rendiconto finanziario, salvo diverse indicazioni contenute nel suddetto modello, deve contenere:
    - l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del Programma e l'importo di contributo richiesto a saldo;
    - l'indicazione delle spese sostenute raggruppate secondo le seguenti macro-voci:
      - Costi diretti
        - Raccolta dati (comprende personale di campagna e assimilabile, costi relativi alle analisi, incluso il loro trasporto e smaltimento, Servizio Controllo Mungitura, pesalatte e informatici, ecc.). Nel costo del personale sono compresi i costi previsti dagli specifici contratti di lavoro (es. fondo FIDA, rimborsi chilometrici, casco, responsabilità civile per il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici);
        - Attrezzature di campagna e materiale di consumo pertinente all'attività di

campagna ed eventuali ammortamenti relativi alle attrezzature di campagna con importo superiore a 500 euro);

- Trasferimento controllori: rimborsi km, eventuali noleggi e rimborsi spesa di trasferta;
- Sopravvenienze.

▪ Costi indiretti

- Personale d'ufficio (Direttore, addetti contabilità, assistenti amministrativi ATA, capi area, ecc.);
- Sede ed oneri per la disponibilità dei locali;
- Attrezzature d'ufficio ed eventuali ammortamenti relativi a spese per attrezzature d'ufficio con importo superiore a 500 euro;
- Spese generali;
- Altre spese pertinenti.

Le spese generali rendicontate devono essere corredate da documentazione giustificativa e comprendono, ad esempio, spese per corsi per la sicurezza, assicurazioni autoveicoli, bollo autoveicoli, materiale di consumo, spese postali, di trasporto e di spedizione, utenze. Tali spese non potranno essere rendicontate su altre voci di spesa.

Ai fini del calcolo del fabbisogno preventivo, i costi indiretti sono ammissibili nei limiti della percentuale dei costi diretti che viene stabilita nel Programma annuale di raccolta dati.

- l'elenco nominativo del personale impiegato per l'attività in oggetto, con relativa qualifica, percentuale d'impiego/ore lavorate sul Programma e numero di ore di lavoro svolte nell'anno;
- il time sheet di ciascun dipendente riferito alle giornate/ore di lavoro dedicate al Programma di raccolta dati;
- il prospetto, in formato pdf e in formato excel, indicante, per ciascun dipendente impiegato nel Programma, la spesa sostenuta complessivamente nell'anno, distinta per singole voci di costo (retribuzione, oneri assistenziali e previdenziali, altri oneri rientranti nella spesa di personale), percentuale rendicontata e relativo importo. Limitatamente alla categoria dei pesalatte è ammessa la presentazione cumulativa delle suddette informazioni;
- gli elenchi dei documenti di spesa, in formato pdf e in formato excel, che possano essere raggruppati in base alle suddette macro-voci di spesa. Gli elenchi devono contenere, di norma, numero e data della fattura, fornitore, importo fattura, importo imputato al rendiconto, data di pagamento e Banca di appoggio;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante e controfirmata dal Presidente del Collegio dei Sindaci, o altro organo di controllo, attestante:
  - che tutte le spese indicate sono state effettuate per la realizzazione delle attività relative al Programma approvato e che rientrano nella categoria delle spese ammissibili;
  - che tutte le spese indicate sono supportate da adeguati giustificativi di pagamento, che sono regolarmente registrate nella contabilità e chiaramente identificabili per centro di costo e che i titoli giustificativi sono ordinatamente conservati e disponibili presso la sede legale per consentire l'effettuazione delle eventuali verifiche tecnico-amministrative da parte della Regione;
  - che le spese indicate nel rendiconto non beneficiano di altri contributi;
  - se del caso, che l'IVA rappresenta un costo effettivamente sostenuto e non recuperabile.

- 11.3. Sulle fatture dovrà essere riportato il numero del Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato per l'annualità di riferimento o in alternativa, in considerazione del fatto che il CUP può essere assegnato soltanto ad annualità in corso, sulle fatture sarà sufficiente riportare la seguente dicitura "Attività di raccolta dati - anno ....".

### **12. Modalità di pagamento delle spese**

- 12.1. I pagamenti inerenti alle attività oggetto di contributo devono essere effettuati esclusivamente tramite conti bancari o postali intestati all'Ente terzo delegato. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui l'Ente terzo delegato abbia la delega ad operare su di essi. Per effettuare i pagamenti dovranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). L'Ente terzo delegato deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato;
- Carta di credito e/o bancomat, non sono comunque ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- Pagamenti verso altri Enti (MAV, pagoPA).

Eventuali piccole spese pagate tramite cassa (ad esempio rimborsi pasto del personale), possono essere ammesse a condizione che siano regolarmente registrate nella situazione patrimoniale dell'Ente terzo delegato.

### **13. Prescrizioni tecniche per lo svolgimento dell'attività**

- 13.1. Le unità lavorative impiegate devono essere parametrare rispetto al fabbisogno reale e alle risorse complessivamente disponibili, demarcando l'impegno degli addetti sulle attività di raccolta dati in allevamento finalizzata al miglioramento genetico dalle altre attività.
- 13.2. Al fine di garantire la massima trasparenza, l'Ente terzo delegato è tenuto a pubblicare, sul sito internet, tutte le informazioni e i documenti indicati dal Programma annuale di raccolta dati.

### **14. Istruttoria e controlli sulla domanda di saldo**

- 14.1. Nell'ambito dell'istruttoria tecnico/amministrativa vengono effettuate le seguenti verifiche:
- completezza e regolarità della documentazione prodotta dall'ETD;
  - regolarità contributiva dell'Ente terzo delegato tramite DURC On line e rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro;
  - insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in capo al richiedente tramite consultazione della BDNA ed acquisizione della prevista documentazione antimafia in relazione all'entità del contributo;
  - che le spese rendicontate siano state sostenute per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito del Programma di Raccolta Dati (verifica tecnica dell'ammissibilità della spesa);
  - che le spese siano supportate da documenti giustificativi aventi valore probante (verifica amministrativa/contabile) e da giustificativi che dimostrino il pagamento della spesa entro il termine di presentazione della domanda di saldo e regolarmente registrate in contabilità;
  - che le quote di compartecipazione privata di ciascun beneficiario finale siano state regolarmente quantificate prima dell'erogazione del saldo finale.
- 14.2. Il controllo sui documenti giustificativi della spesa è effettuato a campione.

Il campione dei documenti da sottoporre a controllo deve essere rappresentativo di tutte le voci di costo che compongono il rendiconto e costituire almeno il 20% della spesa complessiva rendicontata.

Il campione è estratto con metodo casuale dagli elenchi dei documenti di spesa prodotti dall'Ente terzo delegato in formato excel. Tale campione potrà essere ampliato in relazione agli esiti dei controlli effettuati, anche in annualità precedenti.

Le operazioni di estrazione del campione avverranno alla presenza del responsabile del procedimento e saranno riportate in apposito verbale.

- 14.3. Il controllo sull'effettivo versamento da parte dei beneficiari finali delle quote di compartecipazione privata verrà effettuato su un campione pari al 5% delle aziende, estratto in maniera casuale. Per le aziende estratte dovrà essere prodotta dall'Ente terzo delegato la documentazione attestante l'incasso delle quote.
- 14.4. Le operazioni di controllo in loco saranno riportate in apposito verbale di controllo, controfirmato dall'Ente terzo delegato.
- 14.5. Il procedimento si conclude entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di saldo.

### **15. Vigilanza sulle attività svolte**

- 15.1. La Struttura competente stabilisce le modalità per effettuare la vigilanza sulle attività svolte in azienda da parte dell'Ente terzo delegato sulla base delle procedure stabilite dal Programma annuale di raccolta dati.